REGOLAMENTO (CE) N. 3380/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1993

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2440/93 [3], ha limitato il campo di applicazione delle azioni promozionali previste dal regolamento (CEE) n. 2067/92 alle carni di carcasse classificate negli stati di ingrassamento 2 e 3; che, date le difficoltà di approvvigionamento in animali delle suddette qualità, è necessario ammettere l'utilizzazione di carni corrispondenti allo stato di ingrassamento direttamente superiore per i programmi di azioni promozionali approvati nel 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga ai requisiti di qualità previsti all'articolo 3, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1318/93, gli Stati membri possono permettere l'utilizzazione di carni di carcasse di animali corrispondenti allo stato di ingrassamento 4L o 4−, qualora sia dimostrato con soddisfazione della competente autorità che l'approvvigionamento di carni di carcasse classificate negli stati di ingrassamento 2 e 3 non è sufficiente a coprire il fabbisogno per i programmi promozionali approvati per il 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.
[2] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.
[3] GU n. L 224 del 3. 9. 1993, pag. 4.